

Sezione Unica Civile

L'Agenzia delle Entrate (direzione provinciale di Reggio Calabria) ha eccepito la mancata trasmissione della documentazione riguardante la proposta originaria, ha evidenziato che l'esposizione tributaria [REDACTED] è pari a € 1.389.372,07 al netto degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora e che il ricorrente ha continuato a non versare l'i.v.a. incassata perfino nell'anno di imposta 2024.

L'Agenzia delle Entrate (direzione provinciale di Catanzaro) ha eccepito di non avere ricevuto tutta la documentazione prevista dagli articoli 75 e 76 ccii con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 77 ccii e nel merito ha affermato che la proposta di soddisfacimento pari al 4,31% è "ingiustificatamente bassa" e che la qualificazione dei crediti come chirografari non è corretta, trattandosi invece di crediti privilegiati di grado 7.

La Cassa Forense ha evidenziato che l'avv. [REDACTED] non ha pagato gli importi dovuti per il 2024, con un aumento del debito di € 20.709,70, ha sostenuto che la proposta di pagamento parziale non consente di riconoscere tutte le annualità ai fini dell'ammissione al trattamento pensionistico, che gli importi chiesti e non versati non sono rimessi alla disponibilità delle parti e che il cd. contributo integrativo viene anticipato dal cliente al professionista ma è destinato alla Cassa e quindi dovrebbe esserle versato senza alcuna riserva e senza la possibilità di accordare stralci o riduzioni, infine che dalle dichiarazioni periodiche si desume un reddito di gran lunga superiore rispetto a quello prospettato dal ricorrente.

4. – Il giudice adito è territorialmente competente (v. art. 27 c. II e c. III lett. b) ccii), dato che il ricorrente risiede in [REDACTED]

4.1. – Si ribadisce e si conferma che il ricorrente

- è un "professionista" e dunque figura tra i soggetti di cui all'articolo 2 c. I lett. c) ccii (v. art. 74 ccii);

- è "sovraindebitato" ai sensi della predetta norma, come emerge dall'attestazione dell'OCC nonché dalla complessiva documentazione sui debiti presente in atti, alla luce del fatto che il patrimonio e le capacità di reddito dell'odierno istante non gli possono consentire il regolare pagamento regolare di tutti i debiti (ammontanti a oltre due milioni di euro);

- ha allegato alla domanda la documentazione di cui all'articolo 75 ccii (anche quella relativa al proprio nucleo familiare, a seguito della richiesta di integrazione del giudice), necessaria affinché i creditori possano esprimere il loro "voto" in maniera consapevole (dunque si tratta di documentazione la cui mancanza conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso; v. art. 77 ccii), nonché la relazione particolareggiata richiesta dall'articolo 76 c. II ccii, che è stata (correttamente) integrata a seguito della modifica della proposta originaria;

i.v.a. (classi 4 e 9) viene pagato per il 10,52% del totale, infine gli altri crediti (classi 5 e 10) ricevono complessivamente il 10,32% del loro credito. Pertanto, anche volendo considerare non le singole classi, ma il totale dei crediti (cioè i singoli crediti privilegiati, anche nella parte degradata a chirografo), è rispettata la regola posta dall'articolo 84 c. VI secondo periodo ccii.

Secondo il ricorrente, il “valore di liquidazione”, definito ai sensi dell'articolo 87 c. I lett. c) ccii, dunque al netto delle spese della procedura di liquidazione controllata, è pari a € 88.114,00 (si veda la tredicesima pagina dell'integrazione del piano, allegato 8 depositato il 17 gennaio 2025) e consente il pagamento dei crediti privilegiati dei professionisti nonché il 20,87% dei crediti contributivi ed assistenziali privilegiati, questi ultimi invece soddisfatti in misura pari al 23,52% in caso di omologazione del concordato minore.

Tenuto (anche) conto del fatto che il valore eccedente quello di liquidazione viene comunque attribuito pure ai creditori aventi il privilegio di cui all'articolo 2753 c.c., ai fini che qui rilevano deve concludersi nel senso che la regola della *relative priority* è rispettata.

4.3.2. – L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catanzaro, ha sostenuto che la percentuale del 4,31% ad essa riservata sia eccessivamente bassa.

La doglianza non è rilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta e del piano perché, da un lato, il classamento operato è rispettoso dei principi stabiliti dall'articolo 84 c. VI ccii, dall'altro lato la congruità della percentuale riservata ai creditori chirografari è una questione di merito, non sindacabile dal tribunale. L'unica verifica possibile è quella relativa al confronto con il trattamento verosimilmente riservato in caso di liquidazione controllata. La questione, per ragioni di ordinato esame delle questioni da affrontare, verrà approfondita *infra*.

4.4. – Poiché il ricorrente non è un imprenditore, non si applica il requisito di ammissibilità stabilito dall'articolo 77 ccii con riguardo ai requisiti dimensionali dell'impresa (si veda il richiamo all'articolo 2 c. I lett. d) ccii).

4.5. – Non risulta, né dagli atti né dalle relazioni dell'OCC, che il richiedente abbia ottenuto il beneficio dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda oppure per due volte (v. art. 77 ccii).

5. – L'articolo 78 c. I ccii prevede che, al momento dell'apertura della procedura, i creditori ricevano la proposta e il decreto di apertura. Evidentemente si deve trattare della proposta su cui i creditori devono esprimere il loro voto. Inoltre, per “proposta” si intende esclusivamente l'atto che la contiene, non anche i documenti ad essa allegati: infatti quando il legislatore del d. lgs. n. 14/2019 ha richiesto la trasmissione degli allegati lo ha stabilito chiaramente (si veda l'articolo 40 c. III ultimo

l'impossibilità di fatto di valutare la proposta, perché questa dovrebbe essere sempre modificata a seguito di un singolo pagamento.

6.1.1. – Non si può pertanto tenere conto nel presente procedimento degli aggiornamenti depositati dai creditori.

E' comunque il caso di precisare che, siccome la proposta riguarda (necessariamente, per le ragioni sopra esposte) i crediti aggiornati a una certa data, per quelli maturati successivamente, oltre a non esservi la possibilità di un aggiornamento nel presente procedimento, non vi sarà nemmeno la falcidia proposta [REDACTED]. Infatti l'obbligatorietà del concordato minore omologato può riguardare soltanto i crediti individuati nella proposta, non anche quelli successivi, anche se maturati in favore di creditori che abbiano partecipato alla procedura.

Per tale ragione, ad esempio, i crediti della Cassa Forense e dell'Agenzia delle Entrate maturati dopo la loro precisazione del credito, quindi non inclusi nella proposta di concordato minore, non possono essere falcidiati né "cancellati" a seguito dell'esecuzione del concordato minore omologato.

7. – L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catanzaro, ha anche sostenuto che i propri crediti siano privilegiati.

7.1. – Il privilegio di grado 7 (articoli 2758 e 2778 n. 7 c.c.) è speciale, quindi per essere riconosciuto necessita della specificazione dei beni su cui il privilegio stesso si possa esercitare.

In mancanza di tale specificazione, si reputa corretta l'inclusione di tale credito tra quelli chirografari.

8. – L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Reggio Calabria, ha evidenziato che [REDACTED] ha omesso "*sistematicamente qualsiasi versamento relativo ai redditi percepiti*" e che pertanto l'ammissione al concordato minore rappresenterebbe per l'odierno ricorrente un "premio" non consentito.

Si osserva che, ai fini dell'ammissione al concordato minore, non è richiesto il requisito della "meritevolezza" del debitore. Il giudice deve valutare se vi siano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 74 e ss. ccii e, all'esito della votazione, deve stabilire se il piano sia giuridicamente ammissibile e fattibile (articolo 80 c. I ccii), senza alcun accenno alle cause dell'indebitamento e all'eventuale protratta sottrazione alle scadenze successivamente maturate, qualora queste non incidano sull'ammissibilità della proposta e non costituiscano degli "atti in frode".

8.1. – A tale proposito, siccome ai sensi dell'articolo 82 ccii il giudice deve revocare l'omologazione (comunque su istanza quantomeno di un "interessato", a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 136/2024, tramite il quale è stata cancellata la possibilità di revocare l'omologazione anche d'ufficio) in caso di aumento o diminuzione del passivo dolosa o commessa con colpa grave, oppure in ipotesi di sottrazione o di

9.2. – La questione sul mancato riconoscimento delle annualità ai fini del trattamento pensionistico non può rilevare in questa sede, innanzitutto perché [REDACTED] non ha “garantito” i pagamenti facendo riferimento agli emolumenti che otterrà a titolo di pensione, in secondo luogo perché il rapporto tra l’avvocato e la cassa forense non può incidere sull’ammissibilità della proposta (ma soltanto sul merito di questa e dunque sul voto del creditore, che è stato negativo a causa dei predetti rilievi).

9.3. – La contestazione riguardante i flussi attivi sarà esaminata quando si verificherà la convenienza della proposta di concordato rispetto allo scenario alternativo della liquidazione controllata.

10. – Concluso il controllo di ammissibilità giuridica, è necessario verificare se la proposta di concordato sia “fattibile” (articolo 80 c. I ccii). La proposta prevede il pagamento dei creditori nelle percentuali sopra richiamate mediante l’utilizzo dei redditi ottenuti dall’[REDACTED] dalla propria attività professionale, ovviamente detratti i costi di tale attività e gli importi necessari per garantire al ricorrente e alla propria famiglia un’esistenza dignitosa.

Il gestore della crisi ha attestato la fattibilità del piano.

I creditori non hanno contestato la possibilità per [REDACTED] di provvedere ai pagamenti evidenziati nella proposta; la Cassa Forense ha sostenuto che i dati reddituali del “periodo Covid” non possono essere presi in considerazione come raffronto, perché sono più bassi rispetto alle potenzialità dello studio professionale del ricorrente.

Tale doglianza, invero, non è esaminabile sotto il profilo della “fattibilità” del piano, intesa come “non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”, cioè come non manifesta impossibilità in concreto della sua esecuzione (si veda al riguardo l’articolo 47 c. I lett. a) ccii, applicabile dato il rinvio operato dall’articolo 74 c. IV ccii): infatti, se i redditi dell’avv [REDACTED] si manterranno al livello di quelli dell’anno 2023, è chiaro che costui sarà in grado di adempiere il concordato (a prescindere dunque dal fatto se egli ometta il pagamento dei contributi scaduti dopo la data di presentazione del piano, perché si può solo ritenere che tale eventuale omissione sia volontaria, non incidendo dunque sulla “fattibilità” del piano concordatario).

10.1. – Piuttosto, tale doglianza può rilevare con riguardo alla determinazione del cd. valore di liquidazione, correttamente determinato tenendo conto anche dei ricavi, al netto dei costi, derivanti dalla prosecuzione dell’attività professionale per tre anni dall’eventuale apertura della liquidazione controllata (dato che si tratta di emolumenti che, in caso di alternativa liquidatoria, dovrebbero essere acquisiti dal liquidatore).

professionisti privilegiati: non essendovi stata una specifica contestazione circa la quantificazione di tali costi (pari rispettivamente a € 17.763,00 e a € 39.852,00), si deve fare propria l'elaborazione del ricorrente.

In base alla proposta di concordato minore e alla relazione dell'OCC sul risultato dei voti, nello scenario alternativo della liquidazione controllata i crediti previdenziali e assistenziali potrebbero essere soddisfatti per € 88.114,00; la proposta di concordato minore prevede invece il pagamento complessivo di tali crediti per € (81.092,00 + 14.687,00 =) 95.779,00.

Tutti gli altri creditori non riceverebbero alcunché in caso di liquidazione controllata.

Insomma, vi è anche il requisito di cui all'articolo 80 c. III ccii, perché tutti i creditori (quindi non solo i creditori oppositori) possono essere soddisfatti in misura superiore rispetto allo scenario liquidatorio alternativo.

10.4. – Non si può ignorare che [REDACTED] ha previsto di pagare i propri creditori fino al 2033, mentre in caso di liquidazione controllata i creditori stessi potrebbero ambire a ricevere dei pagamenti in tempi più ristretti.

Premesso che, anche se dall'effetto esdebitatorio ottenibile dopo tre anni dall'apertura della liquidazione controllata (v. art. 279 ccii) non può derivare che i creditori possano ricevere il pagamento esattamente entro tre anni, perché comunque occorre assicurare che tutta la procedura si svolga nelle forme di legge (quindi si può prevedere che costoro debbano attendere un altro anno prima di ricevere eventuali pagamenti), la Cassa Forense potrebbe lamentare che un pagamento in tre o al massimo quattro anni della somma di € 88.114,00 sia nel complesso più conveniente rispetto al pagamento di € 95.779,00 in circa otto anni e mezzo.

Il tasso di interesse legale attuale (v. art. 1284 c. I c.c.) è pari al 2% annuo. Tuttavia non vi è la certezza né che il saggio dell'interesse legale resti immutato, né che possa variare in più o in meno.

E' certo invece che per il 2021 il tasso di interesse legale è stato pari allo 0,01% e che per il 2020 è stato dello 0,05% (sia pure nell'ambito di una congiuntura economica estremamente sfavorevole).

Tenuto conto di ciò, si ritiene di dover confermare che la proposta di concordato minore sia nel complesso migliore rispetto all'alternativa liquidatoria.

11. – Il gestore della crisi ha evidenziato che la proposta è stata votata favorevolmente soltanto da Wolters Kluwer Italia s.r.l., quindi da uno dei due creditori inseriti nella classe 6 (importo totale del credito € 51.962,00, credito di € 19.175,00, dunque percentuale inferiore al 40% del totale dei crediti) e che vi sono otto creditori il cui voto deve intendersi positivo per cd. silenzio-assenso. In totale, allora, secondo il gestore della crisi la

finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando tale adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 c. I ccii, consente l'omologazione del concordato minore, sempre che la proposta nei confronti di tali enti sia più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

La prima parte dell'articolo 80 c. III ccii stabilisce che, anche in caso di contestazione della convenienza della proposta, il giudice debba valutare se il credito dell'opponente possa essere soddisfatto in misura migliore nello scenario alternativo della liquidazione controllata.

Poiché gli "opponenti" sono unicamente la Cassa Forense e l'Agenzia delle Entrate (cioè degli enti nei cui confronti si può comunque applicare l'articolo 80 c. III ccii) e la posizione di tali creditori è stata già affrontata, non è necessario ribadirla adesso. E' sufficiente evidenziare nuovamente che la proposta di concordato minore è stata ritenuta migliore per tutti i creditori rispetto all'alternativa rappresentata, nel caso di specie, dalla liquidazione controllata.

12.1. – La "percentuale di cui all'articolo 79 c. I ccii", richiamata dall'articolo 80 c. III ccii, è innanzitutto la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Il totale dei debiti (esclusi i creditori non votanti) è pari a € 2.161.373,00. Soltanto i crediti con il privilegio di grado 18 e 19 (di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate) sono superiori a 1.300.000 euro.

12.1.1. – Essendovi dunque un creditore con un credito superiore alla metà del totale, è necessario che vi sia anche la maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto.

Il gestore della crisi ha evidenziato che i creditori votanti sono dodici in tutto (l'Agenzia delle Entrate è stata considerata per due volte, tenuto conto delle due direzioni provinciali coinvolte) e che i voti favorevoli sono nove.

12.1.2. – Dato l'avvenuto classamento, è altresì necessario che la maggioranza dei crediti ammessi al voto sia stata raggiunta nel maggior numero di classi.

La maggioranza è raggiunta considerando anche solo 5 classi sulle 9 votanti.

Nel caso di specie

- hanno votato favorevolmente 3 classi;
- la Cassa Forense e l'Agenzia delle Entrate sono gli unici creditori delle altre 6 classi (la Cassa Forense è stata inserita nelle classi 2 e 7, mentre nelle altre classi vi è l'Agenzia delle Entrate).

12.2. – Poiché, per le ragioni sopra esposte, la proposta di soddisfacimento dei crediti della Cassa Forense e dell'Agenzia delle Entrate è migliore rispetto all'alternativa della liquidazione controllata e l'adesione dei

8) dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, precisando se il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito, nonché indicando gli atti necessari per l'esecuzione del piano qualora questo non sia stato integralmente e correttamente eseguito, secondo l'articolo 81 c. IV e V ccii;

9) evidenzia che il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, alle condizioni di cui all'articolo 82 ccii, e che la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale;

10) dichiara chiusa la procedura;

11) dichiara interamente compensate le spese di lite del presente giudizio nei rapporti tra il ricorrente e i creditori oppositori;

12) manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al gestore della crisi ed al Pubblico Ministero, nonché per tutti gli adempimenti di legge.

Provvedimento redatto e inviato tramite "consolle del magistrato" il 12 luglio 2025.

Il giudice designato
dott. Giuseppe Cardona